



COMUNE DI
VARESE

Area I
Competitività e Semplificazione
per il Cittadino e le Imprese

oggetto: COVID – 19. Lettura coordinata del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e dell'Ordinanza Pres. Reg. Lombardia 11 aprile 2020.

Va premesso che le disposizioni in parola sono di stretta interpretazione in quanto poste a tutela della salute pubblica, e da ciò ne discende la necessità di attenersi alla lettura che ne viene data dalla Regione Lombardia, ove siano adottate misure locali più restrittive, o dal Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto attiene le disposizioni di portata nazionale.

Le considerazioni che seguono sono pertanto orientate dalle FAQ pubblicate dagli Organi estensori delle disposizioni stesse.

I. Il Commercio al dettaglio

Il DPCM **conferma la sospensione di tutte le attività commerciali**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Per gli esercizi la cui attività non è sospesa valgono sia le misure più restrittive regionali

“D) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;”

“E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura ... devono mettere a disposizione dei clienti quanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;”

sia nazionali

“dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;” sotto riportate

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Per tutti i prodotti diversi dai generi alimentari e di prima necessità è ammessa la consegna a domicilio

Tuttavia sebbene sia sospesa l'attività di vendita al dettaglio di prodotti diversi dai generi alimentari e di prima necessità indicati nell'allegato 1 ne è consentita la consegna a domicilio, senza necessità di SCIA aggiuntive. Il SUAP ha dato la propria disponibilità per risolvere il problema del veicolo utilizzato per la consegna, se non intestato all'operatore economico, suggerendo la protocollazione (ma basta anche la data certa apposta alla pec) di un contratto di comodato ad uso non esclusivo. Ovviamente, vanno adottate tutte le precauzioni e le misure igienico-sanitarie. Si vedano sul punto l'art.1.2, lettera h) dell'Ordinanza N.528/11.4.2020)

Ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020, è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

2.Supermercati ed ipermercati

L'Allegato 1, a sua volta indica nelle prime posizioni gli ipermercati ed i supermercati, ossia due modalità di organizzazione della vendita, mentre nel proseguo elenca la tipologia di beni oggetto di commercio al dettaglio.

Da una prima lettura sembrava che il legislatore volesse consentire nella grande distribuzione organizzata la vendita di qualsiasi tipologia di prodotto, ma così non è, come si desume dalla FAQ sotto riportata.

“Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.”

Invero in Regione Lombardia, l'Ordinanza N.528 dell'11 aprile 2020, consente esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati la vendita di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante, fatto salva da parte degli esercizi di vicinato la consegna a domicilio e la vendita a distanza.

E' venuta meno invece la distinzione tra giornate festive e prefestive.

“No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendite di prodotti di cui all'allegato 1”

Nella media e grande distribuzione di vendita, poi *“si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei 8 gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante”* (art.1.2, lett. f) Ord. N.528/11.04.2020)

Infine la Regione precisa e che *“La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I):*

- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,*
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,*
- articoli per l'illuminazione,*
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,*
- apparecchiature fotografiche e relativi accessori;*

3. Mercati scoperti e fiere

In Lombardia sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. (art.1.2, lett. g) Ord. N.528/11.04.2020).

4.Florovivaisti.

Dalla lettura combinata dell'art 2 del dpcm del 10 aprile 2020 (con richiamo all'allegato 3 relativo alle attività produttive consentite) e dell'art 1 c.4 lettera a) dell'ordinanza n. 528 del 11/04/2020 relativamente alle attività autorizzate, i florovivaisti, rientrando nella categoria degli imprenditori agricoli, (autorizzati ad esercitare l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione dei prodotti della propria attività) possono vendere al dettaglio fiori, piante, semi, fertilizzanti, ecc anche mediante consegna a domicilio.

Gli imprenditori agricoli possono commercializzare i prodotti della propria attività. Ne consegue che gli imprenditori agricoli (tra cui i florovivaisti) possono vendere al dettaglio fiori, piante, semi, fertilizzanti, ecc

Non è consentita l'apertura degli esercizi di vicinato che commercializzano fiori e piante.

5. Somministrazione alimenti e bevande.

L'Ordinanza regionale n.528 dell'11 aprile 2020 art. 1.3 consente alle attività di ristorazione di alimenti e bevande (comprendendo le attività artigianali, quali ad esempio rosticcerie piadinerie,, friggitorie, gelaterie pasticcerie ecc) lo svolgimento **dell'attività di sola consegna a domicilio**, con l'osservanza della prescrizioni igienico sanitarie e delle modalità di consegna di portata generale.

6. Ferramenta, articoli di illuminazione e negozi di elettronica

L' articolo 1.2 lett. C) dell'ordinanza regionale n. N.528/11.04.2020E autorizza la vendita di articoli di ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, e articoli di elettronica, fatta eccezione per le giornate festive e prefestive, consentendone altresì la consegna a domicilio con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie e di distanza sociale.

7. Parrucchieri estetisti

Rimane confermato la sospensione, e pertanto la chiusura, delle attività di parrucchieri ed estetisti e barbieri. Viene tuttavia ammessa la consegna a domicilio di prodotti funzionali a tali attività se l'Artigiano è abilitato all'esercizio del commercio al dettaglio.

Salvo si tratti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio rosticcerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie etc.) se l'artigiano non possiede anche un codice Ateco che lo abilita al commercio al dettaglio, non può effettuare la consegna a domicilio.

II. Spostamenti

Il legislatore lombardo ha stabilito misure più restrittive rispetto al legislatore nazionale per gli spostamenti e le relative misure precauzionali da adottare.

L'ordinanza regionale n. 528 del 11 aprile 2020 infatti stabilisce all'art. 1.1 l'utilizzo della mascherina o in subordine di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, con contestuale disinfezione delle mani, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione e in ogni caso, sempre con l'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In assenza di disposizione regionale specifica, resta in vigore la prescrizione adottata dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 all'art 1 punto a) laddove stabilisce che **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. Le motivazioni allo spostamento devono essere autocertificate, sotto la propria responsabilità, non essendo previsto il rilascio di autorizzazioni in tal senso da parte di Prefetture o altri enti.

Non è prevista una speciale autorizzazione rilasciata da Prefetture o altri enti. Regione Lombardia non rilascia autorizzazioni allo spostamento. Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, di necessità o di salute e le motivazioni dell'urgenza vanno autocertificate sotto la propria personale responsabilità. La vigilanza sull'attuazione delle misure in vigore spetta alla Prefettura, tramite le Forze dell'Ordine.

Anche lo spostamento e il trasferimento in Comuni diversi rispetto a quello di residenza, è consentito esclusivamente per le medesime esigenze. Viene tuttavia consentito spostarsi, sempre avvalendosi dell'autocertificazione, presso altri comuni per l'acquisto di beni di prima necessità qualora il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune stesso.

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Infine lo spostamento e l'accesso verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza è ammesso solo per porre in essere interventi di manutenzione dovute a cause sopravvenute e imprevedibili (quali per esempio crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.), in ogni caso per il tempo strettamente necessario a porre rimedio a tali situazioni.

È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all'interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 conferma all'art. 1 Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; misura recepita da regione Lombardia, in mancanza di una disposizione ad hoc in tal senso.

Medesima prescrizione è invece stata adottata nell'ipotesi di soggetto con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5: obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui si ha la propria dimora, residenza o domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il proprio medico curante.

Infine, sul territorio lombardo sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (ordinanza 528 dell'11/04/2020 art. 1.1 lett. E), restando altresì applicabile la prescrizione nazionale di divieto di accesso a parchi, ville aree gioco e giardini pubblici (dpcm 10 aprile 2020 art. 1 lett. e).

La presente nota verrà aggiornata via via che emergeranno nuove disposizioni normative e relative FAQ interpretative da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lombardia.

Eventuali ulteriori quesiti potranno essere posti via e-mail all'indirizzo sportello.commercio@comune.varese.it oppure telefonicamente ai numeri indicati: 0332-255518 / 0332-255523 / 0332-255506 / 0332-255508.

Varese, 17 aprile 2020

IL DIRIGENTE AREA I
Competitività e Semplificazione per il Cittadino e le Imprese
Dott. Francesco Fachini
(firmato digitalmente)

FAQ REGIONE LOMBARDIA

Aggiornamento dell'11 aprile 2020

Faq Commercio al dettaglio

I negozi e altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Ai sensi dell'Ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020, è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

È consentita l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, compresi piante, fiori e orticoli, da parte dell'imprenditore agricolo?

In base al DPCM del 10 aprile 2020 e alle Faq pubblicate sul sito del governo, gli imprenditori agricoli possono commercializzare i prodotti della propria attività. Ne consegue che gli imprenditori agricoli (tra cui i florovivaisti) possono vendere al dettaglio fiori, piante, semi, fertilizzanti, ecc.

Gli artigiani (come i parrucchieri che producono prodotti per i capelli o chi realizza bijoux) che realizzano prodotti possono effettuare consegne a domicilio anche se non gestiscono un e-commerce? Sono autorizzati ad andare nel loro laboratorio o negozio per organizzare le consegne e queste possono avvenire con mezzi propri oppure soltanto tramite corriere?

Salvo si tratti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio rosticcerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie etc.) se l'artigiano non possiede anche un codice Ateco che lo abilita al commercio al dettaglio, non può effettuare la consegna a domicilio.

Un'azienda di fornitura e assistenza reparto IT, con un punto di commercio al dettaglio può restare aperta? Inoltre, si può prestare assistenza ad altre aziende in caso di richiesta?

È consentito il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e strumentazioni ICT come previsto nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, tenendo presente che l'Ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020 dispone la chiusura nei giorni festivi e prefestivi per le seguenti categorie merceologiche:

- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- articoli per l'illuminazione;
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- apparecchiature fotografiche e relativi accessori..

FAQ SPOSTAMENTI

È possibile ottenere un'autorizzazione per gli spostamenti in caso di motivi urgenti e comprovati?

Non è prevista una speciale autorizzazione rilasciata da Prefetture o altri enti. Regione Lombardia non rilascia autorizzazioni allo spostamento. Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, di necessità o di salute e le motivazioni dell'urgenza vanno autocertificate sotto la propria personale responsabilità. La vigilanza sull'attuazione delle misure in vigore spetta alla Prefettura, tramite le Forze dell'Ordine.

È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il

Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

È possibile raggiungere la seconda casa? No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all'interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L'accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

9 Aprile 2020 (in attesa di aggiornamento in relazione al DPCM 10 aprile 2020)

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni

caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

È consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;